



Cinque e Soci s.r.l. - Società tra avvocati

Newsletter n. 12_2019



Indice

1. **DIRITTO AMMINISTRATIVO.** ACCESSO CIVICO: NEGATO PER USO MASSIVO E CONTRARIO A BUONA FEDE.
2. **DIRITTO PUBBLICO.** RESPONSABILITA' ERARIALE: CONFIGURABILE A CARICO DI COLUI CHE SI OFFRE COME MEDIATORE TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI PRIVATI.
3. **DIRITTO FALLIMENTARE.** IL CODICE DELLA CRISI AMPLIA LA RESPONSABILITA' DI SINDACI E MANAGER.

4. **DIRITTO DEL LAVORO.** LAVORATORE COSTRETTO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. RISARCIBILI I DANNI DA DEMANSIONAMENTO.
5. **DIRITTO DEL LAVORO.** LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, LE PREVISIONI DEL CCNL NON SONO VINCOLANTI.
6. **DIRITTO BANCARIO.** ACQUISTO DI AZIONI: IL CONTRATTO SI RISOLVE SE LE INFORMAZIONI NON SONO SUFFICIENTI.

1. **DIRITTO AMMINISTRATIVO.** *ACCESSO CIVICO: NEGATO PER USO MASSIVO E CONTRARIO A BUONA FEDE*

Consiglio di Stato. Sentenza del 13 agosto 2019 n. 5702

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 13 agosto 2019 n. 5702, soffermandosi sulle differenze tra i vari istituti che sono espressione di trasparenza amministrativa. E' noto al riguardo che l'accesso agli atti costituisce una delle novità più importanti della legge 7 agosto 1990 n. 241, riconosciuto a chi vanta uno specifico interesse a prendere visione ed estrarre specifici documenti amministrativi a tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante. A siffatta tipologia di accesso si sono aggiunti nel tempo l'accesso civico (art. 5, d. lgs. 33/2013) e l'accesso generalizzato (d. lgs. 97/2016). In particolare, si legge nella sentenza in commento, l'accesso civico soddisfa un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata su doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e, in quanto tale, non può essere utilizzato in modo disfunzionale e contrario alla buona fede, né deve rappresentare una causa d'intralcio al buon funzionamento della PA. Ove ricorrano tali condizioni, l'istanza di accesso può essere legittimamente rigettata.

Con il d. l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U.R.I. n. 70, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("DL Cura Italia"), il Governo ha adottato una serie di disposizioni volte a regolamentare, nel periodo di crisi, i

procedimenti amministrativi pendenti presso le pubbliche amministrazioni ("P.A.").

2. DIRITTO PUBBLICO. RESPONSABILITA' ERARIALE: CONFIGURABILE A CARICO DI COLUI CHE SI OFFRE COME MEDIATORE TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI PRIVATI.

Corte dei Conti regione Lombardia. Sentenza del 16 settembre 2019 n. 231

Espone a responsabilità erariale lo svolgimento di un'opera di mediazione tra la PA e soggetti terzi allo scopo di drenare ingenti quantità di denaro nella direzione illecita perseguita. Tanto si legge nella sentenza n. 231 del 16 settembre 2019 della Corte dei conti regione Lombardia, pronunciata nei confronti di un ex presidente di regione nell'ambito della vicenda "Maugeri".

Nella circostanza i giudici contabili hanno ravvisato il cd. rapporto di servizio – indispensabile ai fini della configurabilità del danno erariale – anche in capo a coloro che, pur non essendo più titolari di ruoli o funzioni all'interno dell'amministrazione pubblica coinvolta, abbiano concretamente esercitato la loro influenza mediativa allo scopo di agevolare in qualche modo l'erogazione di fondi regionali in favore di un operatore sanitario per la remunerazione di cd "prestazioni non tariffabili".

La sentenza si segnala per aver ulteriormente ampliato le maglie della responsabilità erariale, estendendola oltre i confini dell'agente contabile di fatto o del socio di fatto, sino a ricomprendervi la figura del cd. "mediatore di fatto".

3. DIRITTO FALLIMENTARE. IL CODICE DELLA CRISI AMPLIA LA RESPONSABILITA' DI SINDACI E MANAGER

La nuova formulazione dell'art. 2086 del Codice civile, introdotta con il Codice della crisi e in vigore dal marzo scorso, ha imposto a tutti gli imprenditori di dotare le società di un sistema di amministrazione e

contabile che permetta di cogliere tempestivamente i segnali della crisi e attivarsi al fine di prevenire pericolose derive, fonte di responsabilità. In questo contesto è utile segnalare una serie di decisioni della Suprema corte che ampliano la responsabilità di sindaci e manager: (i) è stata così riconosciuta la responsabilità del dissesto anche in capo ai sindaci rimasti inerti di fronte alle azioni intraprese dagli amministratori, escludendo espressamente la possibilità di esimerli perché gli amministratori stessi li avrebbero tenuti all'oscuro delle loro iniziative, posto che il collegio sindacale è titolare di specifici poteri ispettivi al riguardo (sentenza n. 18770 del 2019); (ii) deve analogamente riconoscersi la responsabilità del sindaco rimasto inerte, sebbene a conoscenza di irregolarità commesse dagli amministratori (sentenza 126 del 2019); (iii) è del pari responsabile il sindaco che abbia omesso di verificare la conformità ai principi di corretta amministrazione degli atti compiuti prima della sua gestione, laddove si tratti di atti che conservino un'incidenza attuale o siano reiterabili nel corso del suo mandato (sentenza n. 32573 del 2018); (iv) sono responsabili gli amministratori non muniti di delega che omettano di esercitare la vigilanza sugli organi delegati o che non rilevino colposamente l'altrui condotta illecita desumibile con l'ordinaria diligenza sulla base di segnali inequivocabili e percepibili (sentenza n. 17441 del 2016 e n. 22848 del 2015).

4. DIRITTO DEL LAVORO. LAVORATORE COSTRETTO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. RISARCIBILI I DANNI DA DEMANSIONAMENTO

Corte di Cassazione. Sentenza del 23 luglio 2019 n. 19923

Con l'ordinanza n. 19923 del 23 luglio 2019 la Corte di cassazione ha dichiarato la risarcibilità dei danni causati ad un lavoratore costretto a riscattare gli anni della laurea per accedere ad un trattamento pensionistico anticipato, pur di sottrarsi all'opera di emarginazione e demansionamento posta in essere dai suoi superiori per costringerlo alla risoluzione anticipata

del rapporto di lavoro.

5. DIRITTO DEL LAVORO. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, LE PREVISIONI DEL CCNL NON SONO VINCOLANTI

Cassazione del 16 luglio 2019 n. 19023

Secondo Cass. 16 luglio 2019 n. 19023, la giusta causa di licenziamento è una nozione legale e, in quanto tale, prescinde dalle specifiche ipotesi di recesso previste dalla contrattazione collettiva. In tal senso le previsioni della disciplina collettiva hanno una valenza meramente esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. L'unico limite è che il licenziamento per giusta causa non può essere intimato per quelle infrazioni che il contratto collettivo sanziona espressamente con una misura conservativa e non espulsiva.

6. DIRITTO BANCARIO. ACQUISTO DI AZIONI: IL CONTRATTO SI RISOLVE SE LE INFORMAZIONI NON SONO SUFFICIENTI.

Tribunale di Bolzano. Sentenza del 10 maggio 2019

Così ha deciso il Tribunale di Bolzano con una sentenza del 10 maggio 2019, che merita di essere segnalata perché ricostruisce puntualmente gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario finanziario nei confronti del cliente. Nell'ambito del rapporto di consulenza l'intermediario è in particolare tenuto a rispettare due criteri, quello di "adeguatezza", per effetto del quale vanno analizzate le informazioni fornite dal cliente e valutato se il prodotto finanziario selezionato sia idoneo a soddisfarne le esigenze concrete, e quello di "appropriatezza", che attiene alla fase di esecuzione del mandato, e presuppone che l'intermediario abbia compreso il livello di esperienza e di conoscenza del cliente, il quale va posto nella condizione di poter apprezzare tutti i rischi del servizio proposto.

La violazione dell'obbligo di dare informazioni «adeguate» ed «appropriate» configura un inadempimento grave perché espone il cliente

alle conseguenze di scelte fatte senza il possesso di debite informazioni,
ragion per cui il contratto può essere risolto in danno dell'intermediario.

Cinque & Soci s.r.l.

Società tra avvocati